

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE CASA MAGGIORINO TURINA ETS"

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in San Secondo di Pinerolo (TO), Piazza Caduti per la Patria numero 5.

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane.

La Fondazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale nel settore di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c articolo 5 del CTS).

La sua attività consiste principalmente:

- . nell'assicurare agli anziani, autosufficienti e non, anche in via temporanea, le migliori condizioni di vita sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
- . l'erogazione di servizi sempre più idonei e migliori mirati all'utenza;
- . l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune, utili o necessarie per il raggiungimento dei propri scopi;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,

comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche all' eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

5. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento interno.

Casa Maggiorino Turina, secondo la sua tradizione, assicura l'assistenza religiosa nel rispetto del culto al quale gli ospiti appartengono e della loro libertà di adesione.

Gli ospiti sono inviati presso strutture sanitarie idonee quando le loro condizioni di salute lo richiedano; possono essere dimessi per gravi motivi nei casi previsti dal Regolamento interno.

A parità di condizioni hanno la precedenza a entrare in struttura gli anziani residenti nei Comuni di San Secondo di Pinerolo, Prarostino e Osasco.

Casa Maggiorino Turina può sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per l'accoglienza degli Ospiti, al fine di assicurare la propria continuità.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alla struttura saranno disciplinati da un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione

La fondazione è aperta alle persone indicate nel presente articolo senza distinzione di religione o luogo di residenza.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Agli ospiti nati o residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo possono essere riconosciute, mediante specifico atto deliberativo, riduzioni sulla retta o tariffa o contribuzione stabilita per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione.

ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 6 - PATRIMONIO: FONDO DI DOTAZIONE - FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione ammonta ad almeno 30.000,00 (trentamila) Euro ed è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione rappresentato:

- dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dall'Ente fondatore Parrocchia di San Secondo di Pinerolo e potrà essere incrementato da ulteriori versamenti effettuati dal Fondatore medesimo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

b) dal Fondo di Gestione costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi a qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da Terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva, il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio consuntivo, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglìoria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il bilancio d'esercizio è accompagnato da idonea relazione e parere del Revisore dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

. il Consiglio di Amministrazione;

. il Presidente della Fondazione;

. il Vice Presidente;

. l'Organo di controllo;

. il Revisore dei Conti.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri nominati dal Vescovo della Diocesi di Pinerolo su indicazione del Presidente.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

E' tuttavia in facoltà del Vescovo della Diocesi di Pinerolo di provvedere

alla revoca e contestuale sostituzione di uno o più consiglieri. In particolare, il Vescovo provvederà alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, di quelli impossibilitati a prestare con continuità la loro opera in favore della Fondazione il tutto, comunque, fatto salvo il ruolo e compito di vigilanza delle Autorità competenti secondo la vigente legislazione.

Il Vescovo della Diocesi di Pinerolo, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Fondazione, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive non vincolanti e non deliberative. Quando il designato alla carica di Consigliere non accetti per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla notizia della nomina comunicatagli dal Presidente della Fondazione si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso si procederà ad una nuova nomina con le modalità di cui sopra.

La carica di Consigliere è gratuita. Le spese vive sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di particolari incarichi saranno rimborsate a piè di lista previa approvazione del Consiglio stesso. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora non venga direttamente designato un Vicepresidente in fa se di nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, fra cui necessariamente il Presidente della Fondazione e con l'astensione obbligatoria del nominato, potrà eleggere al suo interno un Vice Presidente che durerà in carica sino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- . eleggere, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- . definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- . definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- . approvare il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- . nominare il Responsabile di Struttura denominato "Direttore di Comunità socio-sanitaria" al quale sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli Ospiti;
- . deliberare la nomina dell'Organo di Controllo;
- . deliberare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, la nomina del Revisore dei Conti e disporre la revoca;
- . deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;
- . deliberare lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- . delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché

gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

- sovrintende all'amministrazione del patrimonio ed alla ordinaria gestione economico finanziaria della Fondazione;

- stabilisce i criteri di commisurazione delle rette da porre a carico degli ospiti e ne determina l'entità;

- approva i regolamenti interni della Fondazione;

- delibera su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dai Consiglieri o dal Direttore di Comunità.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione o altrove purchè nell'ambito della Regione Piemonte, almeno sei volte all'anno.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione ai singoli Amministratori almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione o anche telefonicamente con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione di determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il rilascio di deleghe.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno il dovere di mantenere il più stretto riserbo sugli argomenti oggetto di discussione e deliberazione nonchè su quelli direttamente od indirettamente riconducibili all'amministrazione e gestione della Fondazione.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

La Fondazione sarà presieduta dal parroco pro - tempore della Parrocchia di San Secondo di Pinerolo.

Spetta al Presidente:

- . adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- . determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- . curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- . sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- . esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- . assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

Al Vice Presidente compete, nei casi di assenza od impedimento del Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione; la firma del Vice Presidente costituisce per i terzi attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione é definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - DIRETTORE DI COMUNITA'

Il Direttore della Casa di Riposo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della Casa di Riposo, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un

Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(54), qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 17 - REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 03/7,2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 18 - BILANCI, LIBRI SOCIALI E CONTABILI

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

ART. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, fatti salvi i conferimenti non a titolo di proprietà effettuati dal Fondatore che torneranno nella piena disponibilità dello stesso, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Vescovo di Pinerolo, a favore di una rosa di enti del Terzo settore non commerciali, con attività istituzionale analoga che operino nell'ambito del medesimo territorio e, comunque, nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, possibilmente individuati contestualmente alla deliberazione di scioglimento; individuata la rosa di enti sarà nel potere vincolante del Vescovo di Pinerolo scegliere l'ente beneficiario tra quelli che si sono resi disponibili a dare continuità agli articoli del presente statuto ed in particolare all'articolo 4 per quanto riguarda le condizioni di accesso riservate agli ospiti con residenza nei Comuni di San Secondo di Pinerolo, Prarostino ed Osasco.

Oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 20 - ASSISTENZA RELIGIOSA

Il presidente, nella sua qualità di parroco, personalmente od incaricando un altro sacerdote, provvederà all'assistenza religiosa degli Ospiti cattolici della Fondazione.

La presenza di Ospiti di altre confessioni sarà segnalata alle rispettive autorità religiose in modo che si possa garantire loro adeguata assistenza spirituale.

ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

San Secondo di Pinerolo, lì diciotto ottobre duemilaventidue.

F.TI: VASTA Giovanni Luciano
 Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 31 (trentuno)
Pinerolo, li 31 ottobre 2022

